

REGOLAMENTO (CE) N. 159/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1999

relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Per una partita la fornitura comporta:

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

a) la presa in carico della merce, su un mezzo di trasporto all'uscita dei magazzini dell'organismo d'intervento indicati nell'allegato II;

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

b) il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare ad una data e presso un porto marittimo di destinazione o di trasbordo determinati.

considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di diverse partite di frumento tenero e di segala panificabili detenuti nelle scorte d'intervento;

Articolo 3

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

1. Ogni offerta deve vertere su un'intera partita definita all'allegato I.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

2. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare e il cui indirizzo figura all'allegato II.

3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 2 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 9 febbraio 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 280 000 t (peso netto) di frumento tenero panificabile e di 100 000 t (peso netto) di segala panificabile, da consegnare nei luoghi di destinazione di ciascuna partita indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999. La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogare di sette giorni.

Articolo 4

La gara concerne la fornitura di sette partite di frumento tenero panificabile e di tre partite di segala panificabile, conformi alle disposizioni stabilite per la qualità minima, applicabili agli acquisti all'intervento al momento della pubblicazione del presente regolamento.

1. La cauzione di gara è fissata a 25 euro/t.

2. La cauzione di fornitura è fissata a 150 euro/t. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione dalle autorità precisate nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.